



Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

E

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente *“Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”* e s.m. e la Legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”* e s.m.i, che modifica tra l'altro la denominazione del Ministero dell'ambiente in *“Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”*, ed in particolare, gli articoli 6 e 7, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138, *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”*, entrato in vigore il 17 dicembre 2019, con i quali sono state individuate le funzioni rispettivamente della ex Direzione Generale per il Clima e l'Energia (DGCLE) e della ex Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare;

VISTO l'art. 26, comma 2, del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, il quale dispone che *“fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali”*;

VISTO l'art. 26, comma 3, del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera p) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138, il quale dispone, fra l'altro, che *“ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, sono fatti salvi gli incarichi conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente del 24 dicembre 2019, n. 363, registrato alla Corte dei Conti in data 13 gennaio 2020 al Reg. n.1, Fg. 118, con il quale si dispone l'*“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”* e all'art. 6 si definiscono le funzioni della Direzione per il patrimonio naturalistico, di seguito anche *“DG PNA”* e all'art. 11 si definiscono le funzioni della Direzione Generale per il clima, l'energia e l'aria, di seguito anche *“DG CLEA”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2020, relativo al conferimento dell'incarico di funzioni dirigenziali di livello generale della Dott.ssa Giusy Lombardi, Direttore Generale della DG per il clima, l'energia e l'aria;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2020, relativo al conferimento dell'incarico di funzioni dirigenziali di livello generale al Dott. Carlo Zaghi, Direttore della Direzione Generale per il patrimonio naturalistico;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente del 17 marzo 2020, n. 67 registrato dalla Corte dei Conti il 09 aprile 2020 n. 1397, che approva la *"Direttiva generale recante gli indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per il 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare"*;

VISTO il decreto direttoriale 23 aprile 2020, n. 74 del Dipartimento per la Transizione ecologica e gli investimenti verdi - DiTEI, contenente la direttiva dipartimentale sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2020, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, visto ex art 5, comma 2, al n.134 in data 27 aprile 2020;

VISTO il decreto direttoriale del 24 aprile 2020, n. 08 del Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo - DiPENT, contenente la direttiva dipartimentale sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2020, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123 visto ex art 5, comma 2, al n.135 in data 27 aprile 2020.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e in particolare l'articolo 12, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m., recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture"*, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare l'articolo 76;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 agosto 2010, n. 15, recante criteri per l'attribuzione di vantaggi economici, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, in particolare gli articoli 26 e 27, i quali dispongono, rispettivamente, circa gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, nonché di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

VISTO l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante *"Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra"* e s.m., che prevede che i proventi delle aste di CO2 del sistema siano destinati a una serie di misure tra le quali ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e la loro mitigazione, incrementare l'efficienza energetica, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

VISTI gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra concordati in sede europea nell'ambito del Pacchetto Clima ed Energia al 2020 e successivamente estesi al 2030 con le Conclusioni del 22 e 23 giugno 2014 del Consiglio europeo;

VISTA l'approvazione della *Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile* da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 22 dicembre 2017, nella quale sono definite le linee direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 febbraio 2019, n. 43, registrato in data 20 marzo 2019 al foglio n.1-457, che approva la *Direttiva generale contenente le priorità politiche e l'indirizzo per lo svolgimento dell'azione amministrativa e per la gestione del Ministero per l'anno 2019* la quale, nell'utilizzo dei fondi acquisiti sulla base dei risultati delle aste CO2, riconosce priorità agli interventi realizzati nei Parchi nazionali per progetti unitari complessivamente finalizzati alla riduzione della CO2 e all'adattamento dei cambiamenti climatici, unitamente agli ordinari impegni di tutela e valorizzazione della biodiversità;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, *Legge quadro sulle aree protette*, e in particolare l'articolo 9 concernente l'Ente Parco nazionale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, della predetta legge 6 dicembre 1991 n. 394, che attribuisce la vigilanza sulla gestione degli Enti Parco nazionali al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m., recante "*Norme in materia ambientale*";

VISTI il decreto interministeriale del 28 marzo 2019, n. 77 registrato alla Corte dei Conti al n.1419 del 24 marzo 2019, di riparto dei fondi a favore degli Enti Parco nazionali previsto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

CONSIDERATO che la ex Direzione generale per il clima e l'energia (di seguito anche ex DG CLE) e la Direzione generale per la protezione della natura e del mare (di seguito anche ex DG PNM) hanno incentivato la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco nazionali afferenti alle seguenti tipologie:

I. Interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici

II. Interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell'Ente Parco e realizzazione di impianti di piccola dimensione di produzione di energia da fonti rinnovabili

III. Interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile

IV. Interventi di gestione forestale sostenibile

CONSIDERATO che a tal fine, con la nota prot. n. 13965 del 17 giugno 2019, la ex DG CLE e la ex DG PNM (di seguito anche Ministero) hanno invitato gli Enti Parco nazionali a presentare proposte progettuali fino ad una cifra complessiva di € 85.000.000,00 (ottantacinquemilioni/00), di cui € 75.000.000,00 (settantacinquemilioni/00) della ex Direzione Generale per il clima e l'energia ed € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) della ex Direzione Generale per la protezione della natura e del mare, prefissando per ciascun parco un massimale secondo i criteri di cui alla relazione allegata al decreto interministeriale del 28 marzo 2019, n. 77;

CONSIDERATO che gli Enti Parco nazionali hanno trasmesso le proposte progettuali finalizzate al trasferimento delle quote di incentivo coerenti con i *Requisiti minimi stabiliti per tipologie di intervento* (Allegato B alla nota prot. n. 13965 del 17 giugno 2019);

CONSIDERATO che, a seguito della verifica di coerenza effettuata sulle proposte progettuali pervenute, il Ministero ha comunicato ai soggetti beneficiari le risultanze della stessa richiedendo, ove necessario, le integrazioni alle proposte stesse;

VISTO il decreto interdirettoriale 20 novembre 2019, n. 31745, che finanzia le proposte progettuali presentate dagli Enti Parco nazionali e ritenute coerenti con le finalità del Programma per un importo complessivo pari a € 78.131.884,70 (settantottomilionientotrentunomilaottocentoottantaquattro/70) ripartiti secondo le percentuali previste nella tabella di ammissione a finanziamento, parte integrante del presente decreto;

VISTO il decreto interdirettoriale n. 32126 del 25 novembre 2019, registrato in Corte dei Conti il 6 dicembre 2019 con Rg. n. 1 e Fg. n. 3598, recante approvazione ed ammissione a finanziamento delle proposte progettuali degli Enti Parco nazionali fino all'importo massimo pari a € 78.131.884,70, ripartiti secondo quanto previsto nell'Allegato 1, parte integrante del medesimo;

ATTESO che, come stabilito nell'Allegato 1 al sopramenzionato decreto, il finanziamento a carico della ex Direzione Generale per il clima e l'energia è pari a € 68.939.898,26 e per la ex Direzione Generale per la protezione della natura e del mare è pari ad € 9.191.986,44;

RITENUTO di trasferire agli Enti Parco nazionali una quota pari all'80% di tale somma, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, e il restante 20% all'avvenuta rendicontazione, da parte del soggetto beneficiario, del completamento degli interventi;

VISTO il decreto del 2 dicembre 2019, n. 288 con cui la ex Direzione Generale il clima e l'energia ha provveduto, all'impegno e al contestuale trasferimento di una prima quota corrispondente all'80% del finanziamento concesso a tutti i Parchi ammessi a contributo, nello specifico pari ad € 55.151.918,59;

VISTO il decreto del 3 dicembre 2019, n. 32814 con cui la ex Direzione Generale per la protezione della natura e del mare – Divisione II Biodiversità, aree protette, flora e fauna, ha provveduto all'impegno e al contestuale trasferimento di una prima quota corrispondente all'80% del finanziamento concesso a tutti i Parchi ammessi a contributo, nello specifico pari ad € 7.353.589,17;

VISTO il decreto del 16 dicembre 2019, n. 307 con cui la ex Direzione Generale per il clima e l'energia ha provveduto, all'impegno di spesa del restante 20% a saldo del finanziamento concesso, nello specifico pari ad € 13.787.979,67;

VISTO il Decreto del 10 dicembre 2019, n. 33256 con cui la ex Direzione Generale per la protezione della natura e del mare - Divisione II Biodiversità, aree protette, flora e fauna, ha provveduto, all'impegno di spesa del restante 20% a saldo del finanziamento concesso, nello specifico pari ad € 1.838.397,27;

CONSIDERATO che la ex Direzione Generale per la protezione della natura e del mare con nota prot. 34837 del 31 dicembre 2019 ha notificato il decreto n. 32126 del 25/11/2019;

CONSIDERATO che la citata nota prot. n. 13965 del 17 giugno 2019, al punto 4.2, prevede che, con ciascun Soggetto beneficiario dovranno essere definiti gli aspetti operativi e di dettaglio per le attività di verifica, monitoraggio e rendicontazione nonché di variazione, relativi alla realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;

TENUTO CONTO che, con nota n. 28660 del 23 aprile 2020, la Direzione Generale per il patrimonio naturalistico e la Direzione Generale per il clima l'energia e l'aria hanno comunicato che, a seguito delle richieste di proroghe presentate dagli Enti Parco nazionali, ai sensi del punto 4.2 della nota prot. n. 13965 del 17 giugno 2019, nonché del periodo di sospensione dei termini procedurali di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, art. 103, comma 1, il termine finale per le procedure di affidamento è differito al 2 luglio 2020;

TENUTO CONTO, altresì, che, con note del 25 giugno 2020, la Direzione Generale per il patrimonio naturalistico, a seguito delle motivate richieste di proroga pervenute da parte degli Enti Parco Monti Sibillini, Foreste Casentinesi, Pollino, Abruzzo, Lazio e Molise, Cilento Vallo di Diano e Alburni, Aspromonte, Val Grande, Sila, Alta Murgia, Gargano e Circeo ha concesso a detti Enti una ulteriore proroga al 30 settembre 2020;

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DECRETA

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

(Finalità e oggetto)

1. Il presente decreto disciplina l'attività di verifica, monitoraggio e rendicontazione nonché eventuali variazioni degli interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, proposti dagli Enti Parco nazionali e approvati con decreto direttoriale n. 32126 del 25 novembre 2019.
2. Gli interventi di cui al comma 1 ed il relativo fabbisogno finanziario, nonché l'eventuale quota di finanziamento a carico del Beneficiario, sono riportati nel citato Decreto n. 32126 del 25 novembre 2019, e sono afferenti alle seguenti Tipologie di intervento:
 - I. Interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici*
 - II. Interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell'Ente Parco e realizzazione di impianti di piccola dimensione di produzione di energia da fonti rinnovabili*
 - III. Interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile*
 - IV. Interventi di gestione forestale sostenibile.*
3. Gli interventi di cui al comma 1 non possono derogare ai vigenti atti di pianificazione degli Enti Parco nazionali.

Articolo 3

(Soggetti beneficiari del finanziamento)

1. Sono beneficiari del finanziamento di cui al presente decreto gli Enti Parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, *Legge quadro sulle aree protette*, così come riportati nell'Allegato 1 al decreto interdirettoriale n. 32126 del 25 novembre 2019, per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2, comma 1, nell'ambito del territorio di propria competenza.

Articolo 4

(Primi adempimenti del Beneficiario, comunicazioni e trasmissione della documentazione)

1. Il Beneficiario, entro il termine del 30 settembre 2020, deve trasmettere alla Direzione Generale per il patrimonio naturalistico e alla Direzione Generale per il clima, l'energia e l'aria, le seguenti informazioni:
 - a. la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione dei bandi di gara relativi all'affidamento della progettazione ovvero dei lavori afferenti agli interventi di cui all'articolo 2;
 - b. il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento. Eventuali variazioni del RUP intervenute, dovranno essere comunicate entro e non oltre **20 (venti)** giorni dalla variazione stessa;
 - c. provvedimenti di copertura finanziaria, nel caso di cofinanziamento dell'intervento da parte del soggetto Beneficiario;
 - d. la documentazione attestante l'avvenuta apertura del CUP del progetto;
 - e. il cronoprogramma di progetto.
2. Tutte le comunicazioni del Beneficiario inerenti all'attuazione del presente Decreto dovranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo PNAbandi@PEC.minambiente.it e all'indirizzo clea@pec.minambiente.it.
3. Con successiva comunicazione la DG CLEA e la DG PNA potranno fornire nuove indicazioni per trasmettere comunicazioni, documentazione e atti adottando modalità informatizzate.

Articolo 5

(Obblighi del Beneficiario)

1. Il Beneficiario provvede a dare attuazione agli interventi oggetto del presente Decreto e si obbliga ad assicurare la corretta applicazione di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di interventi cofinanziati da fondi nazionali, e pertanto:
 - a) assicurare la corretta applicazione delle norme in materia di appalti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m. nonché assumere tutte le responsabilità di stazione appaltante nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore;
 - b) assicurare la corretta applicazione dei *“Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”*, di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente 11 ottobre 2017 (di seguito, Decreto CAM Edilizia) e all’art. 34 del D. Lgs. 50/2016;
 - c) assicurare la corretta applicazione dei *“Criteri ambientali minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada”*, di cui al Decreto 8 maggio 2002 del Ministero dell’Ambiente;
 - d) assicurare la corretta applicazione dei *“Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”*, di cui al Decreto 27 settembre 2017 del Ministero dell’Ambiente;
 - e) assicurare la corretta applicazione dei *“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico”*, di cui al Decreto 13 dicembre 2013 del Ministero dell’Ambiente;
 - f) assicurare la corretta applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014 *“Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell’articolo 17-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83”*;
 - g) assicurare la corretta applicazione del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 *“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 e s.m.i.”*;
 - h) assicurare la corretta applicazione del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 *“Adeguamento del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.”*;
 - i) assicurare la corretta applicazione del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 *“Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 e s.m.i.”*;
 - j) assicurare la corretta applicazione del Decreto legislativo n.102 del 4 luglio 2014 e s.m.i., *“Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”*;
 - k) assicurare la corretta applicazione della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m. *“Legge quadro sulle aree protette”*;
 - l) assicurare la corretta applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997 e s.m. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*;
 - m) assicurare la corretta applicazione della Legge 21 novembre 2000, n. 353 *“Legge quadro in materia di incendi boschivi”*;

- n) assicurare la corretta applicazione del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- o) assicurare la corretta applicazione del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- p) assicurare la corretta applicazione dei Piani di gestione vigenti nei siti della rete Natura 2000 ricadenti nei Parchi nazionali.

2. Il Beneficiario provvede altresì a:

- a) assicurare con fondi propri il corretto funzionamento, l'efficiente gestione e la costante manutenzione dei beni strumentali, delle opere e degli interventi realizzati nell'ambito del presente Decreto;
- b) acquisire tutti gli eventuali pareri, autorizzazioni o nulla osta previsti dalle normative di riferimento vigenti per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento;
- c) garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi;
- d) garantire una corretta archiviazione della documentazione inerente a tutte le fasi di realizzazione dell'intervento, cartacea e informatica, comprensiva dei documenti contabili sulle spese sostenute, con caratteristiche di tracciabilità e storicizzazione, impegnandosi altresì a modificarla o adeguarla alle richieste che potranno pervenire, anche al fine di consentire i sopralluoghi in corso d'opera e le verifiche, anche documentali, tecniche, amministrative e gestionali in qualsiasi momento da parte del Ministero;
- e) dotarsi di un sistema di contabilità separata specifica per tutte le transazioni relative al presente Decreto che dovranno essere registrate in via continuativa e in tempo reale rispetto alla produzione dei documenti al fine di rendere possibile ogni successivo controllo;
- f) assicurare il rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni;
- g) trasmettere, a mezzo PEC all'indirizzo PNAbandi@PEC.minambiente.it e all'indirizzo clea@pec.minambiente.it una relazione semestrale dalla quale deve risultare, in modo dettagliato, lo stato di avanzamento dei lavori e delle attività. La relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto Beneficiario ovvero da suo delegato, e deve riportare l'attestazione dell'osservanza della disciplina nazionale e comunitaria per l'affidamento degli appalti di beni e servizi oggetto di finanziamento.
- h) monitorare costantemente il rispetto degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi ivi previsti e segnalando tempestivamente gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne ritardano e/o impediscono l'attuazione, trasmettendo entro 20 (venti) giorni dalla relativa emissione, copia conforme degli atti amministrativi rilevanti ai fini della realizzazione dell'opera;
- i) garantire il mantenimento della natura della proprietà e della destinazione d'uso dei beni, degli immobili, delle attrezzature, delle strumentazioni e degli impianti oggetto dell'agevolazione nei cinque anni successivi al collaudo delle opere realizzate.

Articolo 6

(Copertura finanziaria e contributo economico definitivo)

1. La copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, nella misura massima individuata per ciascun Ente Parco nazionale nel decreto interdirettoriale n. 32126 del 25 novembre 2019, è assicurata e garantita a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
2. A conclusione delle procedure di affidamento dei lavori, il Beneficiario trasmette al Ministero il Quadro Economico rideterminato ed approvato al netto di eventuali ribassi d'asta, redatto secondo i format che saranno trasmessi dal Ministero e il Cronoprogramma aggiornato.
3. Il Ministero provvede a rideterminare, con apposito atto definitivo di concessione, il contributo finanziario nella misura dell'importo massimo a disposizione del soggetto Beneficiario definito al netto delle somme rivenienti dalle economie di cui all'articolo 14.
4. Gli incentivi di cui al presente decreto sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali, nei limiti del 100% del valore dell'intervento.

Articolo 7

(Durata del progetto)

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 dovranno essere realizzati entro 60 mesi (5 anni) dalla data di trasferimento delle risorse.

Articolo 8

(Tempi di esecuzione degli interventi, Proroghe e Sospensioni)

1. Il Beneficiario si impegna al rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma di cui all'art. 4, comma 1, lettera d).
2. Per ciascuna delle seguenti fasi il Beneficiario è tenuto a comunicare al Ministero l'avvenuto adempimento e a trasmettere, tramite PEC, i relativi atti probanti:
 - a. attivazione delle procedure per l'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'intervento;
 - b. avvio dell'intervento;
 - c. collaudo delle opere;
 - d. monitoraggio e promozione dei risultati.
3. Nel caso di ritardo nella conclusione di una fase, il Ministero, su richiesta motivata e fermo restando la durata del progetto di cui all'art. 7, potrà consentire una rimodulazione del cronoprogramma.
4. Le eventuali istanze di proroga, debitamente motivate dal Beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi, dovranno essere comunicate tramite PEC all'indirizzo PNAbandi@PEC.minambiente.it e all'indirizzo clea@pec.minambiente.it. Il Ministero, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal Beneficiario e si pronuncia sulla richiesta con provvedimento motivato entro il termine di **30 (trenta)** giorni.
5. Il Beneficiario potrà disporre la sospensione delle attività previste nel cronoprogramma nei casi previsti dalla normativa di settore. La dichiarazione di sospensione, con l'indicazione delle ragioni poste alla base della stessa, deve essere comunicata al Ministero entro il termine di **15 (quindici)** giorni dall'approvazione dell'Ente parco.

Articolo 9

(Spese ammesse al finanziamento)

1. Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese direttamente correlate alla realizzazione dei progetti nell'ambito delle seguenti categoria di spesa:
 - a. Spese di gara;
 - b. Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - c. Spese di pubblicità;
 - d. Allacciamenti ai pubblici servizi;
 - e. Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza;
 - f. Spese per progettazione, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
 - g. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
 - h. Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione;
 - i. Spese per attività di formazione e informazione sulle norme comportamentali per il risparmio energetico rivolti agli utilizzatori degli immobili oggetto di intervento.
2. Gli interventi progettuali ammessi al finanziamento sono esclusivamente quelli riportati nelle Schede di dettaglio delle singole Tipologie di intervento, allegate alla *Scheda di sintesi della proposta progettuale*. Tali interventi dovranno essere coerenti e conformi con quanto riportato nell'allegato B, *Requisiti minimi per tipologie di intervento*, alla nota prot. n. 13965 del 17 giugno 2019.
3. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non recuperabile dal Beneficiario.

Articolo 10

(Rendicontazione delle spese sostenute)

1. I soggetti Beneficiari provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante la trasmissione della documentazione contabile relativa sia alle somme a disposizione dell'amministrazione sia agli stati di avanzamento dei lavori (SAL). La documentazione dovrà essere trasmessa rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio.
2. Sulla base delle verifiche contabili e di eventuali specifiche richieste di cui all'art 5, comma 2, lettera d), il Ministero provvede a comunicare ai soggetti beneficiari eventuali spese ritenute non ammissibili che in ogni caso restano a carico del bilancio dell'Ente Parco.
3. Le verifiche contabili di cui al comma precedente sono effettuate sulla base della documentazione di cui al successivo comma 4.
4. Ai fini delle verifiche relative alla esecuzione dei lavori e all'utilizzo delle somme a disposizione dell'amministrazione il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
 - a. la documentazione relativa alle diverse procedure di affidamento;
 - b. i contratti di affidamento per lavori e servizi;
 - c. la documentazione contabile relativa ai pagamenti effettuati;

- d. report fotografico: il report deve consentire la valutazione delle lavorazioni eseguite e rendicontate nei singoli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL);
 - e. per il saldo lavori, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti deve essere presentato il certificato di collaudo/regolare esecuzione.
5. La documentazione di cui al precedente comma 4 deve essere corredata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Parco e/o del Responsabile del Procedimento formalmente incaricato, che asseveri che sono stati rispettati tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, sono stati rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e sono state adempiute tutte le prescrizioni in materia fiscale.
 6. La documentazione contabile attestante le spese sostenute e i pagamenti effettuati devono necessariamente riportare la dicitura *“Interventi di adattamento, efficienza energetica, mobilità sostenibile e gestione forestale sostenibile negli Enti Parco nazionali”*.
 7. L'intera documentazione dovrà essere trasmessa dal soggetto beneficiario al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a mezzo PEC all'indirizzo PNAbandi@PEC.minambiente.it e all'indirizzo clea@pec.minambiente.it.
 8. L'erogazione del saldo avverrà a seguito della verifica sulla documentazione relativa alla rendicontazione dell'importo del finanziamento già erogato comprensiva della documentazione attestante la conclusione e il collaudo delle opere previste.

Articolo 11

(Avvio e realizzazione delle attività)

1. Il Beneficiario è tenuto a trasmettere il progetto definitivo o esecutivo per la verifica di coerenza tecnico amministrativa degli interventi, prima della predisposizione della gara per l'affidamento dei lavori, ovvero, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 59, comma 1bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m., prima dell'avvio dei lavori.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro i 30 giorni successivi alla ricezione della documentazione progettuale definitiva o esecutiva; entro 30 giorni dalla comunicazione degli esiti di verifica il beneficiario deve provvedere alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di servizi, forniture, lavori e opere.

Articolo 12

(Verifiche e controlli)

1. Ministero effettua il monitoraggio sullo stato di esecuzione dei lavori e sull'iter tecnico-amministrativo nonché la verifica delle procedure di affidamento e della rendicontazione delle spese sostenute presentata dal soggetto beneficiario con cadenza semestrale.
2. Il Ministero rimane in ogni caso estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione del progetto finanziato.
3. Il Ministero accerta il raggiungimento degli obiettivi indicati dal richiedente al momento della presentazione della istanza di finanziamento, nonché la regolare esecuzione delle opere da parte del soggetto beneficiario, la loro conformità al progetto approvato, incluse le eventuali varianti approvate, il rispetto dei termini prefissati per l'inizio e la conclusione dei lavori ed ogni altro profilo ritenuto rilevante ai fini dell'erogazione del finanziamento ammesso.

4. Il Ministero può eseguire sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche e documentali in qualsiasi momento e può sempre richiedere al beneficiario di fornire ogni opportuno chiarimento in corso d'opera come espresso all'art. 5, comma 2, lettera d).

Articolo 13

(Modifiche, Varianti e Adeguamenti tecnici)

1. Ogni variazione al progetto approvato e al piano finanziario dovrà essere richiesta in forma scritta e autorizzata dal Ministero pena la non ammissibilità della stessa.
2. Alle modifiche, varianti in corso d'opera e adeguamenti tecnici si applicano le disposizioni recate dalla normativa sugli appalti pubblici e, in particolare, dagli artt. 95, comma 14, 106 e 149 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i. e dell'articolo 8 del D. M. 49/2018 s.m.i..
3. Il Beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al Ministero, argomentandone le ragioni, le proposte di modifica di cui al comma 2 prima dell'avvio delle relative procedure autorizzative. La comunicazione dovrà essere corredata della documentazione tecnica prevista dalla vigente normativa, necessaria alla valutazione di coerenza da parte del Ministero.
4. Il Ministero effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario, verificando, prioritariamente, la coerenza delle modifiche e/o variazioni proposte rispetto agli obiettivi del progetto.
5. In esito all'istruttoria tecnico-amministrativa della documentazione trasmessa, il Ministero comunica al Beneficiario l'esito dell'istruttoria delle proposte di variazioni/modifiche al progetto approvato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della documentazione.
6. I lavori previsti in variante potranno essere realizzati solo a seguito della comunicazione del parere di coerenza e del conseguente nulla osta da parte del Ministero.
7. In caso di mancata o tardiva comunicazione delle proposte di modifica di cui ai commi 1 e 2, il Ministero procederà, comunque, anche in fase di rendicontazione delle spese, alla istruttoria di cui al comma 4. Qualora fossero riscontrate in esito alle verifiche effettuate, modifiche progettuali ovvero lavorazioni in variante non coerenti con il progetto approvato queste saranno considerate non ammissibili a finanziamento e, pertanto, saranno considerate a totale carico del bilancio del Beneficiario.
8. In nessun caso sono ammesse varianti difformi rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 ovvero dal D.M. 49/2018, che comportano una modifica delle categorie di spesa del Quadro Economico originario e comunque un aumento dell'importo del finanziamento concesso.
9. Non sono, altresì, ammissibili le spese riconducibili a varianti al progetto approvate senza il preventivo nulla osta del Ministero.

Articolo 14

(Economie)

1. Le economie derivanti dall'espletamento da parte del Beneficiario delle procedure di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture e dalla parziale rinuncia al finanziamento, così come riscontrabile dal Quadro Economico finale dell'intervento, torneranno nella disponibilità del Ministero.
2. Le economie di cui al comma 1 potranno essere utilizzate, previa autorizzazione da parte del Ministero, sulla base della presentazione di una proposta progettuale integrativa coerente con le finalità del presente Decreto.

Articolo 15

(Revoca del finanziamento e rinuncia)

1. Il Ministero, a seguito delle verifiche previste nell'ambito del presente decreto, può procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate ai soggetti beneficiari, attivando tutte le procedure necessarie al recupero di tali somme, nel caso di:
 - a. dichiarazione mendace e/o falsità in atti, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000;
 - b. mancato rispetto dei termini indicati all'articolo 4, comma 1, lettera a);
 - c. mancata osservanza della normativa vigente in materia di affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.;
 - d. mancato adempimento degli obblighi di cui alla l. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - e. sostanziale difformità degli interventi realizzati rispetto al progetto approvato;
 - f. distrazione, in qualsiasi forma, delle risorse trasferite rispetto all'uso previsto dal presente decreto;
 - g. spese dichiarate non ammissibili;
 - h. accertata inosservanza dei termini e modalità espressamente previste dal presente decreto;
 - i. mancato utilizzo delle quote di incentivo da parte dei soggetti beneficiari;
 - j. mancato completamento degli interventi entro la tempistica stabilita dall'articolo 7;
 - k. mancato avanzamento della spesa per 12 (dodici) mesi consecutivi non giustificato da alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni che lo hanno determinato.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Ministero si riserva il diritto di procedere alla revoca parziale del finanziamento qualora le inosservanze e le violazioni delle prescrizioni di cui al presente decreto afferiscano solo ad una porzione dell'intervento tale da non pregiudicarne la valenza nella sua interezza.
3. In caso di revoca, anche parziale, del finanziamento, il Ministero provvede al recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del soggetto Beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
4. Il Beneficiario ha facoltà di rinunciare al finanziamento successivamente alla notifica del presente Decreto. La comunicazione di rinuncia, inviata tramite PEC al Ministero, determina la decadenza dall'assegnazione del finanziamento a partire dalla data di ricezione. Eventuali somme già percepite a titolo di acconto dovranno essere restituite.
5. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, sono versate in apposito Capitolo/Articolo di entrata del Bilancio dello Stato.

Articolo 16

(Collaudi)

1. Il Progetto ammesso a contributo finanziario è soggetto alle verifiche e agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso, nei modi e termini di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Articolo 17

(Monitoraggio)

1. Il Beneficiario è tenuto a realizzare il monitoraggio, relativo all'avanzamento procedurale, fisico, economico e finanziario del Progetto.
2. Il Beneficiario si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni conferite.
3. Il Beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero, a mezzo PEC all'indirizzo PNAbandi@PEC.minambiente.it e all'indirizzo clea@pec.minambiente.it una relazione con cadenza semestrale, sottoscritta dal RUP e dal legale rappresentante dell'Ente parco, nel quale siano riportati:
 - a. i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico, economico e finanziario del Progetto oggetto del finanziamento;
 - b. qualunque documento dovesse eventualmente rendersi necessario ai fini del monitoraggio del Progetto.
4. A conclusione delle attività previste per ogni Tipologia di intervento, il soggetto beneficiario dovrà fornire una dettagliata relazione in cui siano evidenziati e quantificati i benefici ambientali conseguiti.
5. In assenza di avanzamento rispetto al semestre precedente, il Beneficiario è tenuto a comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
6. Nel caso in cui per **12 (dodici) mesi** consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, il Ministero, previa diffida, procede alla revoca del finanziamento e al recupero delle eventuali somme già versate, così come previsto all'articolo 15, comma 1, lettera k.

Art. 18

(Istituzione di una Cabina di Regia)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e monitoraggio di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 17, la Direzione Generale per il clima, l'energia e l'aria e la Direzione Generale per il Patrimonio naturalistico del Ministero con apposito decreto interdirettoriale è istituita un'apposita Cabina di Regia.

Articolo 19

(Informazione, pubblicità e trasparenza)

1. Il Beneficiario è responsabile della realizzazione delle attività di informazione e pubblicità per garantire un'adeguata visibilità all'intervento finanziato e l'assoluta trasparenza nell'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto. La mancata pubblicazione delle citate informazioni comporta le conseguenze di cui all'articolo 46 del d.lgs. n.33/2013.
2. Il Beneficiario si obbliga, pertanto, a inserire il logo del Ministero e gli emblemi istituzionali:
 - a. nella cartellonistica di cantiere (per le opere infrastrutturali);
 - b. nella targa esplicativa permanente da apporre sull'edificio, ovvero sugli edifici, oggetto di intervento, entro sei mesi dalla fine dei lavori;
 - c. nella targa esplicativa permanente da apporre sulle attrezzature acquistate;
 - d. in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna.

Articolo 20

(Controversie)

1. Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente decreto sono attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 21

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Articolo 22

(Disposizioni finali)

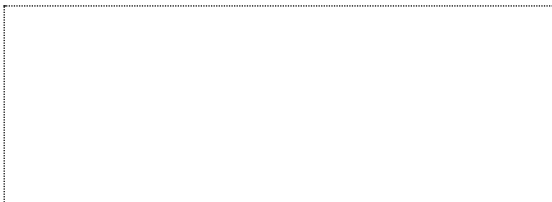
1. Le premesse di cui al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
2. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di notifica da parte del Ministero ai soggetti beneficiari.

Per il

Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare,
Direzione Generale
per il clima, l'energia e l'aria
Il Direttore Generale
*Dott.ssa Giusy Lombardi **

Per il

Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare,
Direzione Generale
per il patrimonio naturalistico
Il Direttore Generale
*Dott. Carlo Zaghi **



Spazio riservato per l'apposizione della firma digitale



Spazio riservato per l'apposizione della firma digitale

** Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa*

** Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa*